



Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.**

CIG: 96736937FF

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
 - 2.1 Documenti di gara
 - 2.2 Chiarimenti
 - 2.3 Comunicazioni
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
 - 3.1 Durata
 - 3.2 Opzioni e rinnovi
 - 3.3 Revisione dei prezzi
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
5. REQUISITI GENERALI
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 6.1 Requisiti di idoneità professionale
 - 6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale
 - 6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
 - 6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. GARANZIA PROVVISORIA
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
 - 11.1 Regole per la presentazione dell'offerta
 - 11.2 Modalità di presentazione dell'offerta in forma associata
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
13. CONTENUTO DELLA BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 13.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
 - 13.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
 - 13.3 Patto di Integrità
 - 13.4 Garanzia provvisoria
 - 13.5 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità
 - 13.6 PASSOE
 - 13.7 Documentazione in caso di avvalimento
 - 13.8 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
14. CONTENUTO DELLA BUSTA B) – OFFERTA TECNICA
15. CONTENUTO DELLA BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 - 16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
 - 16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
 - 16.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
19. APERTURA DELLA BUSTA A) – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. APERTURA DELLE BUSTE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
24. CODICE DI COMPORTAMENTO
25. ACCESSO AGLI ATTI
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

PREMESSE

Con Determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Affari economico-finanziari n. 000 del 00.00.2022 il Comune di Seregno [codice AUSA 0000168158], in attuazione della delibera del Consiglio Comunale nr. 53 del 27.10.2023 con la quale è stata approvata la nuova Convenzione di tesoreria, ha indetto procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del “servizio di tesoreria comunale”, per il periodo di anni quattro (4 anni) rinnovabile per ulteriori anni quattro (4 anni).

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, c. 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di prestazione del servizio è il Comune di Seregno [codice NUTS ITC4D].

Le attività/prestazioni oggetto dell’appalto saranno espletate prevalentemente presso una filiale ubicata nel territorio del Comune di Seregno.

Codice identificativo Gara (CIG): 96736937FF

CUI S00870790151_2021_00042

CPV 66600000-6 (Servizi di tesoreria)

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dr. Pietro Cervadoro, Dirigente dell’Area Affari economico-finanziari del Comune di Seregno - e-mail: info.ragioneria@seregno.info.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura aperta di affidamento indetta dal Comune di Seregno - Area Affari economico-finanziari -, alla modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto.

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del Codice, la Stazione Appaltante, Comune di Seregno, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di ARIA S.p.A. denominato “Sin.Tel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it .

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, pertanto, dovranno registrarsi alla piattaforma “Sintel” di ARIA S.p.a. e qualificarsi per il Comune di Seregno. Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle “*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*”.

Il funzionamento della Piattaforma di e-procurement "Sin.Tel" avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.comune.seregno.mb.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica che vengono inviate dal concorrente a Sin.Tel. sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative).

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sin.Tel. è possibile contattare l'Help Desk al numero verde **800.116.738**.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "Modalità Tecniche di Utilizzo Piattaforma SinTel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando l'Help Desk al numero verde 800.116.738, oppure inviando una mail a supportoacquistipa@ariaspa.it. La data ed il momento di effettuazione delle comunicazioni effettuate attraverso il Sistema sono rendicontate attraverso le registrazioni di sistema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ex art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., articolato con gli allegati di seguito riportati che esplicitano il prospetto economico degli oneri complessivi del servizio:
 - 1.1) Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
 - 1.2) Schema di Convenzione, approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Seregno n. 53 del 27 ottobre 2022;
- 2) Bando di gara
- 3) Disciplinare di gara
- 4) Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative (Modello 1)
- 5) Documento di gara unico europeo (DGUE)
- 6) Dichiarazioni sostitutive (Modello 1/Bis.1 – Modello 1/Bis.2)
- 7) Modello "Offerta economica" (Modello 2)
- 8) Modello b), di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02.08.2022;
- 9) Patto di integrità del Comune di Seregno di cui all'Allegato 3 alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02.08.2022;
- 10) Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013, per quanto applicabile, consultabile al seguente link:
<http://www.comune.seregno.mb.it/news/42/95/4705/>.

Tutta la documentazione di gara ai sensi degli artt. 73 e segg. del Codice è pubblicata e disponibile in formato elettronico, firmata digitalmente:

- sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di Regione Lombardia: www.ariaspa.it
- sul sito internet del Comune di Seregno: <http://www.comune.seregno.mb.it> (in Amministrazione Trasparente sezione 'Bandi di gara e Contratti').

Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 82/2005.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara pubblicata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sulla Piattaforma Sin.tel.

La suddetta documentazione non verrà trasmessa mediante fax.

Il bando di gara, ai sensi dell'art. 29 del Codice, è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- all'Albo Pretorio on line del Comune di Seregno
- sul sito dell'Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Lombardia - <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/acquisti-e-contratti-pubblici/osservatorio-regionale-contratti-pubblici> e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - <http://www.serviziocontrattipubblici.it>.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati unicamente in lingua italiana, che devono essere trasmessi al Comune di Seregno esclusivamente utilizzando l'apposito spazio sulla piattaforma Sin.Tel., denominato "Comunicazioni della procedura".

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 00:00 del giorno 00.00.0000.

Alle richieste di informazioni pervenute oltre il suddetto termine, non verrà dato riscontro.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate, a disposizione dei concorrenti, in forma anonima:

- nell'apposito spazio della Piattaforma Sin.Tel.
- sul sito web del Comune di Seregno, Amministrazione Trasparente sezione "Bandi di gara e Contratti" o direttamente da Trasparenza e Pubblicità sezione "Bandi di gara e contratti" almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente gli spazi di pubblicazione sopra citati durante la fase di predisposizione delle offerte, anche prima della spedizione del plico, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quella sopra indicata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura di gara avvengono attraverso il canale "Comunicazioni procedura" presente sulla Piattaforma Sin.Tel di Aria S.p.A. Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC dichiarato dai concorrenti nella fase di Registrazione al Sistema.

L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni mediante comunicazione sintetica nel rispetto dei tempi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: aggiudicazione, esclusione, soccorso istruttorio, verifica dell'anomalia) si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il canale "Comunicazioni di procedura" della procedura di gara pubblicata sulla piattaforma Sintel.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale c/o il mandatario/capofila e, pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il concorrente, per qualsiasi comunicazione volesse inviare, terminate, a seguito dell'aggiudicazione, le operazioni di gara, dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata PEC seregno.protocollo@actaliscertymail.it .

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio non può essere scomposto in più lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto unico, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.

Breve descrizione dell'appalto

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice, in relazione alle quantità di prestazioni oggetto dell'appalto.

Tipo di appalto: Appalto di servizi.

Oggetto dell'affidamento è la gestione del "servizio di tesoreria comunale" ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, con l'osservanza delle norme contenute nella Convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.10.2022, all'amministrazione di titoli e valori, nonché agli adempimenti connessi come previsti dalla legge, dallo statuto dell'Ente, dai regolamenti comunali e dalle norme pattizie.

Importo posto a base di gara

n.	Descrizione Servizio	CPV	P (principale) S (secondario)	Importo a base di gara (IVA esclusa)
1	Servizio di tesoreria	66600000-6	P	€ 100.000,00
Importo soggetto a ribasso corrispondente al corrispettivo annuo remunerativo delle prestazioni richieste come definite nello schema di convenzione				€ 25.000,00

Importo complessivo quadriennale a base di gara: € 100.000,00 (euro centomila/00), al netto dell'IVA, se dovuta, e di altre imposte e contributi di legge, nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze.

L'importo su cui formulare l'offerta economica è pari a: € 25.000,00 (euro venticinquemila/00), corrispondente al corrispettivo annuo, remunerativo delle prestazioni richieste come definite nello schema di convenzione, ed è al netto di IVA, se dovuta, e di altre imposte e contributi di legge, nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze.

I costi relativi alla sicurezza da interferenza inerenti lo svolgimento del servizio sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero. Il servizio, infatti, è configurabile tra quelli per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio anche non sede dei propri uffici, pertanto, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze.

Finanziamento: La spesa, come sopra stimata, è finanziata con fondi ordinari di bilancio.

Come disposto all'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti, non sono previsti costi della manodopera in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 9 dello Schema di Convenzione.

Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

3.1 DURATA

La durata del presente appalto (escluse le eventuali opzioni) è fissata in 4 anni (48 mesi), decorrenti presumibilmente dal 01/06/2023, ovvero dalla sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, con la consegna all'Appaltatore del servizio stesso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di esecutività dell'atto di aggiudicazione nelle more della verifica dei requisiti generali di cui all'art 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 dello stesso Codice previsti per la partecipazione alla presente procedura.

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario, pertanto, dovrà assicurare l'avvio del servizio anche nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, così come previsto all'art. 32 comma 8 del Codice nonché ai sensi dell'art. 8, c. 1 del D.L. n. 76/2020 (Decreto semplificazioni), convertito in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Rinnovo del contratto. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni qualora ne ricorrano i presupposti di legge e previo accordo tra le parti e accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse, per una durata pari a ulteriori 4 (quattro) anni (48 mesi), per un importo di € 100.000,00 (euro centomila/00), al netto dell'IVA, se dovuta, e di altre imposte e contributi di legge, nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del primo quadriennio contrattuale mediante posta elettronica certificata.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

Opzione di proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente (proroga tecnica di sei mesi), previa adozione di successivi atti dirigenziali, per un importo quantificato per sei mesi pari a **€ 12.500,00** (euro dodicimilacinquecento/00) (al netto dell'IVA, se dovuta, e di altre imposte e contributi di legge, nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze).

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ed è obbligato a continuare la gestione del servizio in oggetto fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario.

Valore complessivo dell'appalto

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, pertanto, il valore massimo complessivo dell'appalto, è pari ad € 212.500,00 (euro duecentododicimilacinquecento/00), (al netto dell'IVA, se dovuta, e di altre imposte e contributi di legge, nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze).

	Importo escluso oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
Importo complessivo quadriennale a base di gara	€ 100.000,00
Rinnovo quadriennale del contratto	€ 100.000,00
Opzione di Proroga tecnica	€ 12.500,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 212.500,00

Tutti gli importi riportati in tabella devono considerarsi IVA esclusa e al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo derivante dal ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'Impresa risultata aggiudicataria deve essere considerato da quest'ultima, in base a calcoli di sua convenienza, come remunerativo di ogni onere e spesa generale, ivi compreso l'utile di impresa.

Al suddetto corrispettivo potrà essere applicata la revisione dei prezzi, secondo quanto disposto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche, a decorrere dal secondo quadriennio contrattuale qualora si proceda a rinnovo.

La revisione richiesta, se riconosciuta, è in misura pari all'inflazione, ossia alla variazione media annuale dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (FOI-senza tabacchi), riferita agli ultimi 12 mesi precedenti alla data della richiesta (fonte sito ISTAT <http://rivaluta.istat.it>).

La revisione del corrispettivo non può essere richiesta per i servizi già prestati.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici possono partecipare alla gara, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, come di seguito riportato, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli:

1. Operatori economici con idoneità individuale ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice di cui alle lettere:
 - a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative,
 - b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane,
 - c) consorzi stabili;

2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, di cui alle lettere:
 - d) raggruppamenti temporanei di concorrenti,
 - e) consorzi ordinari di concorrenti,
 - f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
 - g) gruppo europeo di interesse economico (GEIE);
3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, del Codice.

Ai predetti soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. [Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019 il riferimento all'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve intendersi effettuato all'articolo 95 decreto legislativo 14/2019].

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori;
- Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I., che abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 C.C., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I., pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art 83 bis del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) del Codice)

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura o nei registri delle commissioni provinciali, competenti per territorio, ai sensi dell'articolo 83, c. 3 del Codice, per attività corrispondente al servizio oggetto dell'appalto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) (per le banche) iscrizione all'albo e autorizzazione all'attività bancaria previste dagli articoli 10, 13 e 14 del D.L.gs. n. 385 del 1993, ai sensi dell'art. 208, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000;
- c) (per soggetti diversi dalle banche) possesso dei requisiti di cui all'art. 208, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per lo svolgimento del servizio di tesoreria.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. c) del Codice)

Il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto è rappresentato da:

- d) Esecuzione per un periodo continuativo di almeno due anni, nell'ultimo triennio (2020-2021-2022) del servizio di tesoreria per almeno tre comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (dato rilevato alla data del 31.12.2022).
L'eventuale svolgimento, nel medesimo triennio (2020-2021-2022) del servizio di tesoreria per una città metropolitana o una provincia è, ai fini del presente requisito, equiparato allo svolgimento del servizio di tesoreria comunale in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (dato rilevato alla data del 31.12.2022).

Per tale requisito dovranno essere indicati: periodo, committente, oggetto, importo.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante:

- Certificati (originali o copia conforme o copia autentica) rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione svolto in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1, lettere a), b) e c), devono essere posseduti come di seguito:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 6.2, lett. d) deve essere soddisfatto come segue:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1, lettere a), b) e c), devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui rispettivamente al precedente paragrafo 6.2, lett. d), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice (sopracitato paragrafo 6.2) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal precedente paragrafo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) presentare la dichiarazione di avvalimento concernente:
 1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 2. l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 3. la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice;
 4. l'accettazione del Patto di integrità del Comune di Seregno, di cui all'Allegato 3 alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02.08.2022 e allegato alla documentazione di gara.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento, in originale o in copia autentica, nel quale sono indicati:

- a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
- b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
- d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89 comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria, con eccezione dei servizi accessori alla riscossione e rendicontazione delle entrate ed alla conservazione dell'ordinativo informatico nel rispetto della normativa vigente.

È inoltre vietata la cessione totale o parziale del contratto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dal precedente paragrafo 5.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

In considerazione del rilievo pubblico del servizio oggetto di affidamento derivante dalla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si chiede che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2,00% del prezzo base dell'appalto (importo complessivo quadriennale posto a base di gara) e precisamente di importo pari a € 2.000,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **può essere soggetta alle riduzioni** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, e per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

- 2) **dichiarazione di impegno**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria, redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n.31, copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia, può essere costituita, a scelta del concorrente:

- a) esclusivamente con bonifico a favore del Comune di Seregno - IBAN IT77G0503433842000000019900 - presso la tesoreria dell'Ente (Banca Popolare di Milano - Agenzia di via Montello Seregno), o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b) mediante fidejussione bancaria o assicurativa, firmata digitalmente anche dal fidejussore, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:
 - rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385,
 - svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza,
 - abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo di Garanzia fideiussoria provvisoria di cui al comma 8-bis dell'art. 93 del Codice, approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli artt. 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice:
 - se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie: solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione;
 - se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta: solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito dell'ANAC al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021> e dimostrano l'avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento ai documenti da presentare per la partecipazione alla gara.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:
<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE, in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per prendere parte alla gara la concorrente, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare, dovrà redigere e trasmettere alla stazione appaltante Comune di Seregno l'offerta e la documentazione ad essa relativa esclusivamente in formato elettronico per via telematica attraverso la piattaforma Sin.Tel. entro il **termine ultimo perentorio delle ore 00:00** del giorno:

00.00.2023

pena l'irricevibilità e contestuale nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura per irregolarità non sanabile.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf e poi firmati digitalmente. Al solo fine di accelerare le operazioni di apertura delle buste in sede di gara si chiede di evitare risoluzione alte/ottime di file scansionati che dovranno essere caricati sulla piattaforma. La piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

Il completamento della procedura di presentazione dell'offerta deve avvenire, mediante la funzionalità "Invio offerta" del Sistema (seguendo le istruzioni del Manuale "Modalità tecniche di utilizzo piattaforma Sin.Tel."), al termine dell'immissione dei dati richiesti nelle varie fasi di predisposizione dell'offerta e dell'allegazione della documentazione richiesta e deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato.

Gli operatori interessati dovranno, pena l'irricevibilità dell'offerta, pertanto, iscriversi sul sistema informatico della Regione Lombardia (SinTel) accessibile all'indirizzo: www.ariaspa.it (manuale "Registrazione e accesso" consultabile al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese>) dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.

L'invio dell'offerta avviene soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sin.Tel. della documentazione che compone l'offerta.

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta (Amministrativa, Tecnica ed Economica) su Sin.Tel. non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Si specifica, infatti, che l'operatore economico dovrà verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sin.Tel. e procedere con la conferma e successivo invio.

Sin.Tel darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo pec indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione offerte sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai "log" del sistema.

Si raccomanda, pertanto, ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

I concorrenti esonerano il Comune di Seregno e l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sin.Tel. e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. L'Ente Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

11.1 Regole per la presentazione dell'offerta

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sin.Tel., che consentono di predisporre le seguenti buste telematiche:

- **Busta A) "Documentazione Amministrativa"**
- **Busta B) "Offerta Tecnica"**
- **Busta C) "Offerta Economica"**

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati richiesti nelle buste di volta in volta pertinenti, pena l'esclusione dalla procedura.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono sostituire l'offerta, ovvero ritirare l'offerta presentata.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi comprese la domanda di partecipazione, il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, fatta salva diversa indicazione.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme, firmata digitalmente, all'originale della relativa procura.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Busta A - Documentazione amministrativa", si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta telematica dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo soggetto a ribasso posto a base di gara.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11.2 Modalità di presentazione dell'offerta in forma associata.

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e quindi a presentare l'offerta.

A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio, devono sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di ammissione alla gara, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente (tramite il canale "Comunicazioni procedura" presente sulla Piattaforma Sin.Tel di Aria S.p.A.) un congruo termine – non superiore a tre giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitatamente alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico carica sulla Piattaforma la **Busta A) "Documentazione Amministrativa"** che dovrà contenere la documentazione di cui ai successivi paragrafi 13.1), 13.2), 13.3), 13.4), 13.5), 13.6), 13.7) e 13.8), in relazione alle diverse forme di partecipazione. L'intera documentazione dovrà essere inclusa in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e del decreto legislativo n. 82/2005.

13.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in bollo, ed in termini di responsabilità ed impegno, sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente, o dal procuratore del legale rappresentante (in tal caso dovrà essere trasmessa la relativa procura).

N.B. La domanda di partecipazione è redatta in bollo da € 16,00. In alternativa all'apposizione materiale della marca da bollo sulla domanda, in tal caso il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni, il concorrente può ricorrere al pagamento della marca da bollo tramite modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate con specifica indicazione dei seguenti dati:

- dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, codice fiscale);
- dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Seregno – Seregno (MB) – C.F.: 008707790151);
- codice ufficio o ente (campo 6: il codice da indicare è: TNT);
- codice tributo (campo 11: la descrizione da indicare è: 456T);
- descrizione (campo 12: "Imposta di bollo").

Il concorrente dovrà scansionare e allegare la relativa quietanza di pagamento del modello "F23" tra la documentazione amministrativa.

Sarà onere di ciascun concorrente informarsi sulle modalità/possibilità di questo tipo di pagamento presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

Con tale dichiarazione il concorrente, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), indica la forma, singola o plurisoggettiva, con la quale partecipa alla presente procedura di gara (impresa singola, consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di retisti, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente in conformità al fac-simile allegato Modello 1) "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" e completa dei Modelli 1/bis.1 e/o 1/bis.2 e del Modello b) e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni in esso contenute.

Il concorrente rende, altresì, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ed in termini di responsabilità ed impegno, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445), le seguenti **dichiarazioni integrative**:

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Codice all'art. 80:

- comma 1, lett. b-bis) e g);
- comma 2;
- comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis), f-ter), h), i), l) ed m).

N.B. Tale dichiarazione è resa ad integrazione di quanto dichiarato con il Modello DGUE Parte III "Motivi di esclusione", sezioni A) "Motivi legati a condanne penali" e C) "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" e, pertanto, sono da considerarsi a completamento della sezione D) "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale";

b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

N.B. Relativamente ai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere rese le dichiarazioni inerenti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, cc. 1, 2 e 5 lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione dalla procedura di gara. Tali dichiarazioni possono essere rese alternativamente con una delle seguenti modalità:

- utilizzo del facsimile "Modello 1/bis.1": ciascun soggetto che verrà indicato al sopra citato punto b), non firmatario della "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative", rende singolarmente le dichiarazioni richieste in conformità al citato modello (debitamente sottoscritto), con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

- utilizzo del facsimile "Modello 1/bis.2": il Legale Rappresentante, firmatario della "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative", per conto di uno o più o tutti i soggetti che verranno indicati al sopra citato punto b), rende dichiarazione (in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) che, per quanto a propria conoscenza, gli stessi non incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, cc. 1, 2 e 5 lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016;

c) il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative al presente procedimento, di cui all'art. 76, co. 5 del Codice, con indicazione del numero di telefono, dell'indirizzo e-mail (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) e dell'indirizzo PEC a cui dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti alla gara;

d) di non partecipare alla gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

e) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

f) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'operatore medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165);

g) di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice disciplinare" adottato dal Comune di Seregno, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 10.12.2013, per quanto applicabili, la cui violazione, previa contestazione ed in assenza di idonee controdeduzioni, comporterà la risoluzione del contratto.

Il citato Codice di Comportamento è accessibile al link:

http://www.comune.seregno.mb.it/varie/trasparenza/trasparenza&id_cat=1&id_scat=2/

N.B. Per i punti f) e g) il concorrente dovrà allegare, firmata digitalmente, la più completa dichiarazione (Modello b) di cui all'Allegato 2 "Formulari per dichiarazioni" alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02.08.2022, allegato alla documentazione di gara.

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la suddetta dichiarazione di cui al Modello b) dovrà essere resa, debitamente compilata e sottoscritta, mediante l'apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.

- h) che nei confronti dell'operatore economico non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della normativa vigente, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) di aver preso visione, direttamente o con delega, e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni, norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nello Schema di Convenzione e negli ulteriori elaborati progettuali facenti parte della documentazione posta a base di gara senza condizione o riserva alcuna e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali inerenti al servizio oggetto di gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte;
- j) di impegnarsi a garantire, in caso di aggiudicazione della procedura, il servizio oggetto della procedura alle modalità e alle condizioni minime, pena esclusione, stabilite nello schema di convenzione, nonché a quelle offerte nell'offerta tecnica;
- k) di aver considerato e valutato remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- l) di impegnarsi ad accettare l'inizio del servizio in oggetto, qualora si rendesse necessario o comunque opportuno, sotto riserva di legge nelle more della sottoscrizione della relativa convenzione, ai sensi dell'art. 8, c. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, dal trentesimo giorno successivo alla data di esecutività dell'atto di aggiudicazione;
- m) di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in particolare dall'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i.;
- n) di aver adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta degli oneri conseguenti alla loro applicazione; dichiara, altresì, di rispettare, al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della convenzione, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, se esistenti, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la salute nei luoghi di lavoro;
- o) di non pretendere alcun compenso per la partecipazione alla gara;
- p) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e sotto pena di risoluzione del contratto:
- a svolgere il servizio di tesoreria presso lo sportello bancario di Seregno sito in, con orario coincidente con quello normalmente osservato per gli sportelli bancari, come da art. 2, comma 1, dello Schema di convenzione ovvero ad individuare, se non già presente, una sede o succursale o filiale o agenzia operativa nel territorio del Comune di Seregno, entro la data di inizio del servizio e per tutta la durata dello stesso.
 - a comunicare tempestivamente al Comune di Seregno il trasferimento dello sportello in altro comune della Provincia di Monza e Brianza, a seguito di esigenze di ristrutturazione aziendale, sopravvenute nel periodo contrattuale.

- ad accettare la decisione del Comune di Seregno, qualora si dovesse verificare il caso sopra descritto, circa il proseguimento nel contratto di servizio ovvero la risoluzione anticipata dello stesso;
 - a non subappaltare in caso di aggiudicazione ad altro ente, società, istituto l'appalto in oggetto;
- q) di impegnarsi a fornire le migliori offerte in sede di presentazione del progetto tecnico senza prevedere alcun costo aggiuntivo rispetto al corrispettivo offerto per lo svolgimento del servizio di tesoreria in oggetto;
- r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la presente gara e ai fini di legge, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento;
- s) ai fini dell'individuazione della dimensione aziendale (Micro/Piccola/Media/Grande impresa così come definite dal Codice art 3 lett aa)) e ai fini delle verifiche di cui all'art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (CCNL applicato), indicazione di:
- 1) dimensione aziendale (*dovrà essere dichiarato se trattasi di Micro/Piccola/Media Impresa ovvero di Grande Impresa*);
 - 2) CCNL applicato;
- t) (*Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267*), ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con indicazione del Tribunale che li ha rilasciati, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- u) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, ovvero di non autorizzare il diritto di accesso limitatamente alle informazioni fornite nell'ambito delle eventuali giustificazioni presentate ai fini della valutazione di congruità delle offerte.

N.B. Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; in caso di diniego d'accesso dovranno pertanto essere espressamente individuate le specifiche parti degli eventuali giustificativi economici sottratti all'accesso, indicandone per ciascuna l'esatta motivazione; in mancanza di tali individuazione/specificazioni/motivazioni l'accesso si intende autorizzato.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso – Art. 53 co 6 del Codice.

Si precisa che la mancata indicazione di quanto indicato al suddetto punto u) non è causa di esclusione dalla gara e la mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso.

N.B.

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE già costituito la domanda di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l'apposizione di firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del mandatario/capofila;
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario GEIE non ancora costituito la domanda di partecipazione dovrà essere resa dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del concorrente che sarà designato quale mandatario del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito e sottoscritta, mediante l'apposizione di firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.
- In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; in particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice la domanda di partecipazione dovrà essere resa e sottoscritta mediante l'apposizione di firma digitale dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

13.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3, allegato alla documentazione di gara, o reperibile su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di RTI la Sez A della Parte II del DGUE andrà integrata con l'indicazione delle percentuali/lavorazioni di esecuzione di ciascun soggetto nonché con l'indicazione delle percentuali di partecipazione al raggruppamento.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) le dichiarazioni integrative di cui alla domanda di partecipazione, nei termini di cui al precedente paragrafo 13.1;
- 2) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 3) dichiarazione di avvalimento di cui all'art. 7 del presente disciplinare rilasciata e sottoscritta dall'ausiliaria con la quale la stessa:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1 del Codice);
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice);
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria (*qualora non sia possibile vedi rif. Faq ANAC n. 24 "E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandatario in RTI"*).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni o parti di prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente disciplinare di gara.

Si ricorda che nella sez. B, con riferimento alle prescrizioni dell'art. 80, comma 4 del Codice, si dovranno dichiarare altresì le eventuali violazioni gravi, anche non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 6 "Requisiti speciali e mezzi di prova" paragrafo 6.1) del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6 "Requisiti speciali e mezzi di prova" paragrafo 6.2) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice deve essere resa necessariamente così come espressamente indicato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08.11.2017 che ha sostituito il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016.

N.B.1 L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui sopra è resa mediante dichiarazione di cui alla Domanda di partecipazione (precedente paragrafo 13.1).

N.B.2 Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, da rendere **preferibilmente in conformità al fac-simile allegato Modello 1/bis.1**), potrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal Procuratore e olograficamente da chi non è in possesso della firma digitale allegando, a pena di esclusione, le copie scansionate del documento di identità degli stessi.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente renda le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, con la formula "per quanto a propria conoscenza" in conformità al Modello 1/bis.2, detti soggetti non sono tenuti a compilare in proprio il Modello 1/bis.1).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 Patto di integrità, allegato 3 alla Sottosezione di programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02.08.2022, firmato digitalmente, con il quale ciascun operatore economico accetta quanto in esso contenuto.

La mancata sottoscrizione equivale a mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

N.B. Il Patto di Integrità, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 13, paragrafo 13.1.

13.4 Garanzia provvisoria, di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare, con allegata dichiarazione di impegno di un fidejussore di cui all'art. 93, c. 8 del Codice.

N.B. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: deve essere allegata copia delle certificazioni, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

13.5 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità (ANAC) di Euro 20,00 (Euro venti/00), firmata digitalmente, recante evidenza del codice della procedura CIG, riportato sul presente disciplinare di gara, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

Tale documento dovrà essere presentato con le modalità già dettagliatamente specificate al paragrafo 10 "Pagamento del contributo a favore dell'ANAC" del presente disciplinare di gara.

13.6 PASSOE, documento attestante l'attribuzione del PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b della delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell'ANAC relativo al concorrente.

Tutti i concorrenti devono registrarsi al servizio FVOE, secondo le indicazioni presenti sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

Il concorrente dovrà inserire/allegare il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite FVOE.

Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma) con le modalità di cui alle "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sin.Tel."

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. c della suddetta delibera n. 464/2022 dell'ANAC, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, l'impresa ausiliaria dovrà acquisire il PASSOE che dovrà essere incluso nei documenti di partecipazione alla gara da parte dell'operatore economico.

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PASSOE dovrà riportare l'indicazione di tutte le Imprese partecipanti in RTI, Consorzio, aggregazione di imprese in rete, GEIE.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato.

13.7 Documentazione in caso di avvalimento, si veda la documentazione richiesta nel paragrafo 13.2.

13.8 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune.
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

Nell'apposito campo "**Busta B – Offerta tecnica**", predisposto dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma Sin.Tel., il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà inserire l'offerta tecnica richiesta, debitamente formulata e firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad impegnare l'operatore economico, presentata in un'unica cartella formato .zip (o equivalenti), consistente nella formulazione di un Progetto tecnico che dovrà riportare le proposte relative ai criteri di seguito indicati e contenere tutti gli elementi necessari a illustrare e giustificare le soluzioni proposte e dovrà essere redatto sulla base della griglia di valutazione con l'indicazione per ogni paragrafo della lettera e titolo di riferimento, rispettando l'ordine e la numerazione dei criteri di seguito proposti.

Nello specifico il **Progetto tecnico** dovrà contenere e distintamente illustrare, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 16.1, quanto segue:

A. Livello organizzativo generale della struttura dedicata allo svolgimento del servizio di tesoreria per il Comune di Seregno

L'offerta dovrà contenere la presentazione della struttura organizzativa del concorrente. La Commissione valuterà in particolare la struttura che farà da riferimento all'Ente per necessità di tipo informatico sulle procedure da attivare, riferito ai servizi on-line, di carattere contabile, di carattere organizzativo del servizio nonché la struttura dello sportello di tesoreria.

Si ricorda che la mancata formulazione di questa proposta comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero ma non comporterà l'esclusione.

B. Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria (artt. 16, 18, comma 3, e 19, comma 2, dello Schema di convenzione).

L'offerta dovrà contenere l'indicazione dello spread, espresso in termini percentuali, in diminuzione o in aumento, quale valore da sommare, laddove ne ricorrano i presupposti durante il periodo di affidamento del servizio, al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni, media del mese precedente, al fine di determinare il tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria.

Il predetto spread dovrà essere espresso con l'indicazione di un massimo di tre decimali.

Si ricorda che la mancata formulazione di questa proposta comporterà l'esclusione dalla gara;

C. Commissione per garanzie fidejussorie (art. 21, comma 2, dello schema di convenzione)

L'offerta dovrà contenere l'indicazione della commissione, in termini percentuali, entro il limite massimo dell'1%, con l'indicazione di un massimo di tre decimali, sul valore della fidejussione, riferita ad ogni singola garanzia emessa.

Non sono ammesse offerte superiori rispetto al valore massimo dell'1%.

Non sono ammesse offerte al rialzo ma solo al ribasso del valore massimo pari all'1%.

Si ricorda che la mancata formulazione di questa proposta comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero ma non comporterà l'esclusione.

D. Tasso d'interesse attivo su depositi esonerati dal circuito della tesoreria unica da esprimersi in base al tasso ufficiale di riferimento vigente tempo per tempo (art. 19, comma 4, dello Schema di convenzione).

L'offerta dovrà contenere l'indicazione dello spread, espresso in termini percentuali, in aumento o in diminuzione, quale valore da sommare al tasso Euribor a tre mesi, base 360 giorni, media del mese precedente, al fine di determinare il tasso di interesse attivo per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di legge di esonero dal circuito statale della tesoreria unica.

Il predetto spread dovrà essere espresso con l'indicazione di un massimo di tre decimali.

Si ricorda che la mancata formulazione di questa proposta comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero ma non comporterà l'esclusione.

E. Commissioni per incassi con pos PagoPa su primari circuiti di pagamento tramite bancomat (art. 18, comma 2, dello Schema di convenzione).

L'offerta dovrà contenere l'indicazione, in termini percentuali, con l'indicazione di un massimo di tre decimali, entro il limite massimo dell'1%, della commissione (riferita ad ogni singolo incasso) per incassi con pos PagoPa su primari circuiti di pagamento.

Non sono ammesse offerte superiori rispetto al valore massimo dell'1%.

Non sono ammesse offerte al rialzo ma solo al ribasso del valore massimo pari all'1%.

Si ricorda che la mancata formulazione di questa proposta comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero ma non comporterà l'esclusione.

F. Commissioni per incassi con pos PagoPa su primari circuiti di pagamento tramite carte di credito (art. 18, comma 2, dello Schema di convenzione).

L'offerta dovrà contenere l'indicazione, in termini percentuali, con l'indicazione di un massimo di tre decimali, entro il limite massimo del 2%, della commissione (riferita ad ogni singolo incasso) per incassi con pos PagoPa su primari circuiti di pagamento.

Non sono ammesse offerte superiori rispetto al valore massimo del 2%.

Non sono ammesse offerte al rialzo ma solo al ribasso del valore massimo pari al 2%.

Si ricorda che la mancata formulazione di questa proposta comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero ma non comporterà l'esclusione.

G. Commissioni per incassi con SDD (artt. 8, comma 13, e 18, comma 2, dello schema di convenzione)

L'offerta dovrà contenere l'indicazione, in valore assoluto con l'indicazione di un massimo di due decimali, della commissione, riferita ad ogni singolo incasso, per incassi con SDD.

Si ricorda che la mancata formulazione di questa proposta comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero ma non comporterà l'esclusione.

H. Commissioni relative agli insoluti per incassi con SDD (artt. 8, comma 13, e 18, comma 2, dello schema di convenzione)

L'offerta dovrà contenere l'indicazione, in valore assoluto con l'indicazione di un massimo di due decimali, della commissione, riferita ad ogni singolo insoluto, per incassi con SDD.

Si ricorda che la mancata formulazione di questa proposta comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero ma non comporterà l'esclusione.

I. Eventuali proposte migliorative per lo svolgimento del servizio che si impegna ad attuare nel periodo di durata dello stesso, con particolare riferimento al contenuto tecnologico del servizio stesso

Il concorrente, nel rispetto delle richieste minime indicate dai complessivi documenti di gara, potrà indicare proposte migliorative per lo svolgimento del servizio che si impegna ad attuare nel periodo di durata dello stesso (2023-2027), con particolare riferimento al contenuto tecnologico del servizio.

Si ricorda che la mancata formulazione di questa proposta comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero ma non comporterà l'esclusione.

N.B. Si precisa che le eventuali proposte migliorative dovranno essere formulate senza prevedere alcun corrispettivo e, quindi, devono intendersi ricomprese nell'offerta economica formulata per lo svolgimento del servizio di tesoreria in oggetto.

Il Progetto tecnico deve essere costituito da un documento redatto in lingua italiana, in formato A4, composto al massimo di n. 12 facciate (6 fogli fronte - retro, scrittura formato verdana 10), copertina e indice esclusi, progressivamente numerate.

Si precisa che altri allegati saranno ammessi solo qualora siano esplicativi di eventuali proposte migliorative del servizio (criterio di valutazione I) offerte dal concorrente e non rientreranno nel computo del numero delle facciate ammesse.

N.B. L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 13, paragrafo 13.1. "Domanda di partecipazione".

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nello Schema di convenzione posto a base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'intera offerta tecnica deve essere formulata in modo coerente e congruo in tutti gli aspetti contenuti nell'elaborato componente l'offerta tecnica stessa.

N.B.

Il Progetto tecnico non dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura, qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) inerente l'offerta economica.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

Nell'apposito campo "**offerta economica**" presente sulla piattaforma SINTEL, il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà inserire la propria offerta economica consistente nella percentuale unica di ribasso offerta sul corrispettivo annuo, remunerativo delle prestazioni richieste come definite nello schema di convenzione, soggetto a ribasso posto a base di gara (pari a € 25.000,00) (al netto di IVA, se dovuta, e di altre imposte e contributi di legge, nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze).

Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

Il concorrente dovrà, inoltre, indicare – **a pena di esclusione**:

- a) nel campo "*di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*" la stima degli oneri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, ed indicarne l'ammontare. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
- b) nel campo "*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza*" il valore dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" riferiti al corrispettivo mensile per la gestione del servizio oggetto dell'appalto pari a € 0,00 (euro zero/00), come definiti nel presente disciplinare di gara: si precisa che tali costi sono diversi dai costi afferenti l'attività di impresa che devono essere indicati alla precedente lettera a).

Si precisa che tali costi devono essere riportati anche nella Dichiarazione contenuta nell'allegato "**Modello 2 - Offerta economica**". In caso di discordanza farà fede quanto contenuto nel "Modello 2 - Offerta economica".

Gli importi dichiarati fanno riferimento all'intera durata contrattuale.

N.B.

- Non sono ammesse offerte con ribasso percentuale pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.
- Non sono ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal partecipante sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato (tenendo conto delle modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 13, paragrafo 13.1.).

L'Operatore economico per concludere l'invio dell'offerta dovrà allegare a Sistema il "Documento d'offerta" sottoscritto come sopra descritto.

Successivamente, nell'apposito campo "**Busta C – Offerta economica**" predisposto dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma Sin.Tel., il Concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà allegare l'**Offerta Economica**, redatta in lingua italiana, in conformità all'apposito "**Modello 2 - Offerta economica**" richiesta in formato .pdf, debitamente compilata e firmata digitalmente, che dovrà specificare, sia in cifre che in lettere:

- 1 la percentuale unica di ribasso offerta da applicare sul corrispettivo annuo, remunerativo delle prestazioni richieste come definite nello schema di convenzione, soggetto a ribasso posto a base di gara (pari a € 25.000,00) (I.V.A., se dovuta, altre imposte e contributi di legge, nonché commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze esclusi).
N.B. Potranno essere indicati max. cinque decimali
N.B. Tale percentuale dovrà corrispondere a quella inserita nel campo "offerta economica" in piattaforma Sin.tel.
- 2 il corrispettivo annuo per la gestione del servizio oggetto dell'appalto, remunerativo delle prestazioni richieste come definite nello schema di convenzione, risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale sopra offerto (I.V.A., altre imposte e contributi di legge, nonché commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze esclusi).
N.B. Potranno essere indicati max. due decimali.

Nello stesso "Modello 2 – Offerta economica", ai sensi dell'art. 95, co. 10, del Codice, il concorrente dovrà altresì dichiarare:

- i propri oneri per la sicurezza interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (tale importo dovrà essere necessariamente quantificato in tale modello).

Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

Si precisa inoltre che l'individuazione dell'importo degli oneri aziendali di cui sopra dovrà essere comunque fornita, indipendentemente dalla valorizzazione degli stessi.

L'offerta dovrà contenere, inoltre, le dichiarazioni del concorrente relative:

- alle proposte migliorative di cui al criterio I offerte nel progetto tecnico presentato per la partecipazione alla presente procedura che devono intendersi ricomprese nell'offerta economica formulata per lo svolgimento del servizio di tesoreria in oggetto e, quindi, non deve essere previsto da parte del Comune di Seregno alcun corrispettivo aggiuntivo per l'attivazione delle stesse;
- al CCNL che verrà applicato per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

Gli importi dichiarati fanno riferimento all'intera durata contrattuale.

E' facoltativo per l'operatore economico compilare la parte relativa al "**Giustificativo dell'offerta economica**", contenuta nell'Allegato "Offerta economica", inerente alle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza, al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione dell'offerta presentata, ai sensi dell'art. 97, commi 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora esse dovessero non risultare sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 comma 5, il RUP procederà a richiedere al concorrente di integrare i documenti giustificativi.

La mancata compilazione non costituisce motivo di esclusione.

N.B. Il corrispettivo derivante dall'applicazione del ribasso offerto dovrà comprendere il costo per tutte le prestazioni richieste come definite nello Schema di convenzione e dovrà altresì comprendere qualsiasi eventuale miglioria proposta dal concorrente in sede di offerta tecnica e che sarà quindi tenuto ad applicare/attivare nello svolgimento del servizio, qualora risulti aggiudicatario dell'appalto, nel periodo di durata dello stesso.

La mancata presentazione nella "Busta C – Offerta economica" del documento di offerta sopra riportato costituisce motivo di esclusione.

N.B. L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 13, paragrafo 13.1. "Domanda di partecipazione".

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica (Max. 70 punti) sarà valutata da una commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, sulla base dei seguenti criteri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa e relativi punteggi di seguito dettagliatamente illustrati:

- A Livello organizzativo generale della struttura dedicata allo svolgimento del servizio di tesoreria per il Comune di Seregno** **Max. punti 20**
- B Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria** (artt. 16, 18, comma 3, e 19, comma 2, dello Schema di convenzione) **Max. punti 10**
- C Commissioni per garanzie fidejussorie** (art. 21, comma 2, dello schema di convenzione) **Max. punti 10**
- D Tasso d'interesse attivo su depositi esonerati dal circuito della tesoreria unica da esprimersi in base al tasso ufficiale di riferimento vigente tempo per tempo** (articolo 19, comma 4, dello schema di convenzione) **Max. punti 5**
- E Commissioni per incassi con pos PagoPa su primari circuiti di pagamento tramite bancomat** (articolo 18, comma 2, dello schema di convenzione) **Max. punti 5**
- F Commissioni per incassi con pos PagoPa su primari circuiti di pagamento tramite carte di credito** (articolo 18, comma 2, dello schema di convenzione) **Max. punti 5**
- G Commissioni per incassi con SDD** (artt. 8, comma 13, e 18, comma 2, dello schema di convenzione) **Max. punti 5**
- H Commissioni relative agli insoluti per incassi con SDD** (artt. 8, comma 13, e 18, comma 2 dello schema di convenzione) **Max. punti 5**
- I Eventuali proposte migliorative per lo svolgimento del servizio che si impegna ad attuare nel periodo di durata dello stesso, con particolare riferimento al contenuto tecnologico del servizio stesso** **Max. punti 5**

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti su 70.

Il concorrente è **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia e dell'esclusione sarà data immediata comunicazione.

Le buste contenenti le offerte economiche degli offerenti che non abbiano raggiunto, nell'esame dell'offerta tecnica, almeno 42 punti rimarranno chiuse a Sistema.

N.B.1 Il punteggio finale relativo al progetto tecnico è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle singole componenti del progetto stesso. Si procederà pertanto all'apertura dell'offerta economica solo nel caso in cui il concorrente abbia ottenuto nella valutazione dell'offerta tecnica almeno il punteggio corrispondente alla soglia minima di 42 punti sul punteggio massimo disponibile di 70.

N.B.2

L'Aggiudicatario sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento ai criteri sopra indicati.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Criteri qualitativi

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti di natura tecnico-qualitativa di cui ai criteri **A** e **I** avverrà calcolando la media dei coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario a ciascun criterio dell'offerta tecnica, secondo la seguente scala di valori:

Valore del coefficiente	Giudizio (livello di valutazione)
0,00	Non valutabile: contenuti assenti
0,10	Del tutto inadeguata: i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	Inconsistente: indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,30	Gravemente insufficiente: contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
0,40	Insufficiente: contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,50	Scarsa: contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,60	Sufficiente: contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,70	Discreta: contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,80	Buona: contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,90	Molto buona: contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti

1,00	Ottima: contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti
------	---

Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando al valore uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il coefficiente medio così ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento.

Criteri quantitativi

L'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di natura tecnico-quantitativa (criteri **B, C, D, E, F, G** e **H**) avverrà attraverso l'applicazione delle seguenti formule:

- criterio **B**:

$$V(a)_i = (S_{op} - S_{ov}) / (S_{op} - S_{om})$$

dove:

$V(a)_i$ = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame

S_{op} = spread offerta peggiore/meno conveniente per l'Ente

S_{ov} = spread offerto dal concorrente i-esimo da valutare

S_{om} = spread offerta migliore/più conveniente per l'Ente

Lo spread dovrà essere espresso con l'indicazione di un massimo di tre decimali.

Il coefficiente di volta in volta ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (10 punti).

Il punteggio massimo di 10 punti risulterà attribuito al concorrente che abbia offerto lo spread più conveniente per l'amministrazione.

Il punteggio minimo di 0 (zero) punti risulterà attribuito al concorrente che abbia offerto lo spread meno conveniente per l'amministrazione.

- criterio **C**:

$$V(a)_i = (1\% - C_{ov}) / (1\% - C_{om})$$

dove:

$V(a)_i$ = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame

1% = valore massimo di commissione ammissibile

C_{ov} = commissione offerta dal concorrente i-esimo da valutare

C_{om} = commissione offerta migliore/più conveniente per l'Ente

La commissione dovrà essere espressa con l'indicazione di un massimo di tre decimali.

Il coefficiente di volta in volta ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (10 punti).

Il punteggio massimo di 10 punti risulterà attribuito al concorrente che abbia formulato un'offerta pari a 0 (zero) commissioni richieste.

Il punteggio minimo di 0 (zero) punti risulterà attribuito al concorrente che abbia offerto la commissione massima ammissibile pari all'1%.

- criterio **D**:

$$V(a)_i = (S_{op} - S_{ov}) / (S_{op} - S_{om})$$

dove:

$V(a)_i$ = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame

S_{op} = spread offerta peggiore/meno conveniente per l'Ente

S_{ov} = spread offerto dal concorrente i-esimo da valutare

S_{om} = spread offerta migliore/più conveniente per l'Ente

Lo spread dovrà essere espresso con l'indicazione di un massimo di tre decimali.

Il coefficiente di volta in volta ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (5 punti).

Il punteggio massimo di 5 punti risulterà attribuito al concorrente che abbia offerto lo spread più conveniente per l'amministrazione.

Il punteggio minimo di 0 (zero) punti risulterà attribuito al concorrente che abbia offerto lo spread meno conveniente per l'amministrazione.

- criterio **E**:

$$V(a)_i = (1\% - C_{ov}) / (1\% - C_{om})$$

dove:

$V(a)_i$ = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame

1% = valore massimo di commissione ammissibile

C_{ov} = commissione offerta dal concorrente i-esimo da valutare

C_{om} = commissione offerta migliore/più conveniente per l'Ente

La commissione dovrà essere espressa con l'indicazione di un massimo di tre decimali.

Il coefficiente di volta in volta ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (5 punti).

Il punteggio massimo di 5 punti risulterà attribuito al concorrente che abbia formulato un'offerta pari a 0 (zero) commissioni richieste.

Il punteggio minimo di 0 (zero) punti risulterà attribuito al concorrente che abbia offerto la commissione massima ammissibile pari all'1%.

- criterio **F**:

$$V(a)_i = (2\% - C_{ov}) / (2\% - C_{om})$$

dove:

$V(a)_i$ = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame

2% = valore massimo di commissione ammissibile

C_{ov} = commissione offerta dal concorrente i-esimo da valutare

C_{om} = commissione offerta migliore/più conveniente per l'Ente

La commissione dovrà essere espressa con l'indicazione di un massimo di tre decimali.

Il coefficiente di volta in volta ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (5 punti).

Il punteggio massimo di 5 punti risulterà attribuito al concorrente che abbia formulato un'offerta pari a 0 (zero) commissioni richieste.

Il punteggio minimo di 0 (zero) punti risulterà attribuito al concorrente che abbia offerto la commissione massima ammissibile pari al 2%.

- Criteri **G e H**:

$$V(a)_i = (C_{op} - C_{ov}) / (C_{op} - C_{om})$$

dove:

$V(a)_i$ = punteggio da attribuire all'offerta presa in esame

C_{op} = commissione offerta peggiore/meno conveniente per l'Ente

C_{ov} = commissione offerta dal concorrente i-esimo da valutare

C_{om} = commissione offerta migliore/più conveniente per l'Ente

La commissione dovrà essere espressa con l'indicazione di un massimo di due decimali.

Il coefficiente di volta in volta ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio di cui sopra (5 punti).

Il punteggio massimo di 5 punti risulterà attribuito al concorrente che abbia offerto la commissione più conveniente per l'amministrazione.

Il punteggio minimo di 0 (zero) punti risulterà attribuito al concorrente che ha offerto la commissione meno conveniente per l'Ente.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica (Max. 30 punti), l'attribuzione del punteggio avverrà tenendo conto del seguente elemento:

J Percentuale unica di ribasso offerta sul corrispettivo annuo del servizio, remunerativo delle prestazioni richieste come definite nello schema di convenzione, soggetto a ribasso (pari a € 25.000,00), al netto di IVA, se dovuta, e di altre imposte e contributi di legge, nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze
Max. punti 30

All'offerta economica, valutata con la seguente formula, di volta in volta sarà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula di "interpolazione lineare":

$$V(a)_i = R_i / R_{Max}$$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente da attribuire all'offerta presa in esame

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo preso in esame

R_{Max} = ribasso massimo offerto (offerta più conveniente per l'Amministrazione)

Il coefficiente di volta in volta ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

N.B.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti una percentuale in aumento rispetto al corrispettivo posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte con ribasso percentuale pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi dei coefficienti ai criteri qualitativi e quantitativi tecnici e del coefficiente al criterio quantitativo economico, ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica del singolo concorrente, procederà, in relazione a ciascuna offerta, al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che sarà effettuato con il metodo aggregativo compensatore, di cui alle Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, con la seguente formula:

$$P_i = S_n [P_x * C_{xi}]$$

Dove:

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

n = numero totale dei criteri di valutazione

P_x = punteggio attribuito al criterio di valutazione X

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo (variabile tra 0 e 1)

S_n = sommatoria

Il punteggio finale sarà unico e sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti.

L'aggiudicazione sarà a favore dell'offerta che complessivamente (offerta tecnica, più offerta economica) abbia raggiunto il punteggio più alto.

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla 2^a cifra decimale dopo la virgola. La seconda cifra decimale, a sua volta sarà arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale sarà uguale o superiore a 5.

L'offerta equivale ad una dichiarazione esplicita che il concorrente accetta incondizionatamente tutte le condizioni del Bando e del Disciplinare di gara.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'Art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine la stazione appaltante prima del conferimento dell'incarico chiede ai medesimi di rilasciare apposita dichiarazione ai sensi dell'Art. 77, comma 9 del citato Codice.

Sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", sarà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del Codice.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta.

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno:**

00.00.2023

con inizio alle ore 00:00, presso la Sede Comunale di Via Umberto I, 78 – Seregno (MB) – Servizio Gare e Contratti.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo "Comunicazioni della procedura" di Sintel fino al giorno antecedente la data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura" sulla Piattaforma Sin.tel fino al giorno antecedente la data fissata.

Alle sedute potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le sedute potranno essere seguite dagli operatori economici anche in modalità virtuale e la partecipazione avverrà mediante collegamento da remoto ad una postazione del Servizio Gare e Contratti tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato, che consentirà di visualizzare le operazioni di gara svolte sulla piattaforma Sin.tel. di ARIA S.p.a. la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (*Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275*). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (*Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis*).

19. APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta pubblica il Seggio di gara (costituito dal RUP ed eventuali collaboratori) procede, operando attraverso la Piattaforma, a verificare il tempestivo invio delle offerte digitali e, una volta aperte, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) apertura delle offerte e verifica che al loro interno siano presenti le buste A) "Documentazione amministrativa", B) "Offerta tecnica" e C) "Offerta economica".
Le buste B) "Offerta tecnica" e C) "Offerta economica" resteranno chiuse a Sistema e quindi il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara né a terzi;
- b) apertura delle buste A) "Documentazione amministrativa". Il Sistema verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf riepilogativo delle informazioni e dei dati immessi a Sistema, dando evidenza delle risultanze di detta verifica;
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nelle buste A) "Documentazione amministrativa".
- d) analisi della documentazione presente nella BUSTA A) ed esame volto alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa in essa contenuta, al fine di stabilire per ciascun concorrente l'ammissione o meno alla gara;
- e) attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 12;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B. la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà:

- all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando quanto previsto ai precedenti paragrafi 16.1 e 16.2 del presente disciplinare
- all'inserimento a Sistema del punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente ammesso alla gara.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia minima di sbarramento e li comunica al Seggio di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 16.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione, eventualmente extra piattaforma, dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

N.B. In caso di individuazione extra piattaforma dell'unico parametro numerico, la graduatoria stilata automaticamente dalla piattaforma Sin.tel non sarà valida ai fini dell'aggiudicazione ed in tal caso se ne darà comunicazione ai concorrenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 21.

Si procederà al calcolo (come da art. 97, comma 3 del Codice) per la valutazione dell'anomalia dell'offerta solo qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante in ogni caso si riserva di valutare l'offerta in applicazione dell'ultimo periodo del c. 6 art. 97 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica. In tal caso la Commissione non procede alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il punteggio relativo all'offerta economica e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Presidente della Commissione di aggiudicazione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che, avvalendosi del supporto della stessa Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse procedendo ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 4, del Codice.

Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- 1) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.
Sarà facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse;
- 2) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni, qualora non risulti compilata la parte relativa al "Giustificativo dell'offerta economica", contenuta nell'Allegato "Offerta economica" presentato per la partecipazione alla gara; nella richiesta il Comune può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- 3) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

Il Comune, nella persona del RUP, coadiuvato dalla Commissione di aggiudicazione, in seduta riservata, esaminerà gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP, ai sensi dell'art. 97 commi 5 e 6 del Codice, procederà all'esclusione dell'offerta che sulla base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni, non risulti, nel suo complesso, affidabile.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà ad aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, relativamente al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, procede con la verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 che avverrà con le seguenti modalità:

1. Per i requisiti di carattere generale di cui all'art. 5: attraverso l'utilizzo della BDNA gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE ai sensi della delibera attuativa n. 464 del 27.07.2022.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>) secondo le istruzioni contenute.

2. Per i requisiti speciali di cui all'art. 6, paragrafi 6.1 e 6.2: la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione sarà acquisita anche per l'impresa ausiliaria (art. 2, comma 3, lett. c) della deliberazione A.N.A.C. 464/2022).

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le verifiche e le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).

La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del d.lgs. 159/2011. Recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui all'art. 88 commi 4-bis e 4-ter del citato decreto.

La stazione appaltante consulta la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 88 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 76/00, convertito in legge n. 120/20, e modificato con D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui all'art. all'art. 88 comma 4-ter.

Mentre l'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune non assumerà verso di questi nessun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Dopo l'aggiudicazione definitiva e formale, l'aggiudicatario sarà invitato a stipulare la Convenzione in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante. Tutte le spese, imposte e tasse, sono a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso se ne presentasse la necessità, il Comune di Seregno potrà richiedere l'esecuzione del servizio nelle more della sottoscrizione della convenzione, così come previsto all'art. 32 comma 8 del Codice nonché ai sensi dell'art. 8, c. 1 del D.L. n. 76/2020 (Decreto semplificazioni), convertito in L. 120/2020, e modificato con D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario verrà svincolata automaticamente, al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

In deroga all'art. 103 del D. L.gs n. 50/2016, non viene richiesta Cauzione definitiva, in quanto il Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 211 del D.L.gs. n. 267/2000, a garanzia del corretto espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente e a terzi

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, preventivabili in € 3.000,00, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione quadriennale, escluso eventuale rinnovo per cui saranno al momento comunicate, previste in circa € 1.000,00 (Euro mille/00).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

In caso di accertate e contestate inadempienze alle condizioni riportate nello Schema di Convenzione si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 31 dello stesso Schema.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Seregno e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della convenzione, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Comune di Seregno: <http://www.comune.seregno.mb.it>.

25. ACCESSO AGLI ATTI

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel Codice all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Corridoni n. 39, CAP 20122, Milano (Italia).

Si precisa che il contratto di cui trattasi **non conterrà la clausola compromissoria**; le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Monza.

E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto in oggetto.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Comune di Seregno per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Seregno, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune di Seregno potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale; di contatto: e-mail, telefono, numero documento di identificazione); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Seregno in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune di Seregno che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici del medesimo che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Comune di Seregno in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- comunicati alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- comunicati all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito internet: <http://www.comune.seregno.mb.it>

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite lo stesso sito internet: <http://www.comune.seregno.mb.it>

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Seregno nella persona del Sindaco pro tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati nella persona Responsabile del Servizio Advocatura Civica.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: dpo.seregno@seregno.info ed al seguente indirizzo PEC: dpo.seregno@pec.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.